



Bruxelles, 9.8.2021
COM(2021) 441 final

2021/0252 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 1° marzo 2021 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura di deroga consistente nel concedere un'esenzione IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 40 000 EUR fino al 31 dicembre 2024.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 25 marzo 2021, ha informato gli altri Stati membri e, con lettera del 26 marzo 2021, ha informato Cipro, della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 29 marzo 2021 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

A norma dell'articolo 287 della direttiva IVA, alcuni Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 1978 possono esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi al tasso di conversione del giorno della loro adesione, come specificato nella precitata disposizione.

A norma dell'articolo 287, punto 14, della direttiva IVA, la Polonia può esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 10 000 EUR.

Con la decisione 2009/790/CE del Consiglio², la Polonia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2012, ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. La Polonia ha introdotto tale misura nel diritto tributario nazionale in due fasi: a decorrere dal 1° gennaio 2010 la soglia di esenzione è stata portata a 100 000 PLN e, a partire dal 1° gennaio 2011, è stata ulteriormente aumentata fino a 150 000 PLN.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 53).

L'autorizzazione ad applicare tale misura speciale è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2015 dalla decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio³ e fino al 31 dicembre 2018 dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio⁴. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio⁵ ha aumentato la soglia di esenzione al controvalore in moneta nazionale di 40 000 EUR. La Polonia ha attuato tale misura il 1° gennaio 2017 innalzando la soglia per l'esenzione IVA per le piccole imprese a 200 000 PLN di volume d'affari annuo. Tale regime è attualmente in vigore sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, che autorizza la Polonia ad applicare tale deroga fino al 31 dicembre 2021⁶.

L'autorizzazione a continuare ad avvalersi dell'esenzione oltre il 2021 per i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera l'equivalente in PLN di 40 000 EUR costituirebbe una notevole semplificazione per i soggetti che gestiscono imprese relativamente piccole. I soggetti passivi cui si applica tale esenzione non devono detrarre e versare l'IVA, essere registrati ai fini IVA o tenere un registro completo delle operazioni soggette a IVA. Grazie a queste semplificazioni i piccoli imprenditori possono dedicare più tempo e risorse allo sviluppo della loro attività. La misura di deroga rimane facoltativa per i soggetti passivi.

Il costo della riscossione dell'IVA presso i soggetti passivi che gestiscono imprese con un volume d'affari relativamente basso, derivante dalla prestazione di servizi a tali soggetti passivi e dalla verifica delle loro dichiarazioni fiscali, è inoltre sproporzionatamente elevato rispetto all'importo dell'imposta riscossa. Di conseguenza, applicando un'esenzione IVA ai piccoli imprenditori, l'amministrazione delle entrate può destinare maggiori risorse per prevenire e combattere la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, nonché per il miglioramento della qualità dei servizi rivolti ai contribuenti e l'efficacia della riscossione dell'IVA presso gli operatori commerciali più grandi.

La misura non incide in modo significativo sull'importo totale del gettito IVA o sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale.

La misura di deroga, che semplifica gli obblighi dei piccoli operatori, è conforme agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per le piccole imprese.

È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

³ Decisione di esecuzione del Consiglio, del 4 dicembre 2012, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 27).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE e autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 36).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio, del 21 novembre 2016, che modifica la decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 7).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 32).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La misura di deroga è in linea con gli obiettivi della direttiva (UE) 2020/285 che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA su un regime speciale per le piccole imprese, scaturita dal piano d'azione sull'IVA⁷, e mira a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e di Unione, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.

Inoltre la soglia di 40 000 EUR è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, in quanto consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).

Deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, sono state concesse ad altri Stati membri, conformemente a quanto disposto agli articoli 285 e 287 della direttiva IVA. Ai Paesi Bassi⁸ è stata concessa una soglia di 25 000 EUR; all'Italia⁹ una soglia di 30 000 EUR; al Belgio una soglia di 25 000 EUR¹⁰ e al Lussemburgo¹¹ una soglia di 35 000 EUR; alla Lettonia¹² e all'Estonia¹³ è stata concessa una soglia di 40 000 EUR; alla Lituania¹⁴ una soglia di 55 000 EUR; alla Croazia¹⁵ una soglia di 45 000 EUR e a Malta¹⁶ una soglia di 20 000 EUR; all'Ungheria¹⁷ una soglia di

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016)148 final).

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25).

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2018/2077 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 331 del 28.12.2018, pag. 222).

¹¹ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 155).

¹² Decisione di esecuzione (UE) 2020/1261 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 4).

¹³ Decisione di esecuzione (UE) 2021/358 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563 che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 69 del 26.2.2021, pag. 4).

¹⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2021/86 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 30 del 28.1.2021, pag. 2).

¹⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1661 del Consiglio, del 3 novembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 374 del 10.11.2020, pag. 4).

¹⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2021/753 del Consiglio, del 6 maggio 2021, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema

48 000 EUR; alla Slovenia¹⁸ una soglia di 50 000 EUR; e alla Romania¹⁹ una soglia di 88 500 EUR.

Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. L'inserimento di una data di scadenza per la misura speciale al 31 dicembre 2024, come richiesto dalla Polonia, è inoltre coerente con i requisiti della direttiva (UE) 2020/285 sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole e medie imprese. Tale direttiva fissa al 1° gennaio 2025 la data in cui gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare per conformarvisi.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese. A tale riguardo la Commissione ha adottato nel marzo 2020 una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale²⁰, in cui si è impegnata a continuare a lavorare per ridurre gli oneri che gravano sulle PMI. L'obiettivo di ridurre l'onere normativo per le PMI è uno dei pilastri di tale strategia. La presente misura speciale è in linea con tali obiettivi per quanto riguarda le norme fiscali, ed è inoltre coerente con il Piano d'azione del 2020 per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa²¹, che riconosce che i costi di conformità fiscale rimangono elevati nell'UE e che quelli di conformità sono generalmente molto più elevati per le piccole imprese che per le grandi imprese.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/279 (GU L 163 del 10.5.2021, pag. 1).

¹⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 38).

¹⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 78).

¹⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1260 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 1).

²⁰ COM(2020) 103 final.

²¹ COM(2020) 312 final.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Polonia e concerne solo questo Stato membro.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che applica la soglia del volume d'affari annuo al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esentati dall'IVA proroga la misura di semplificazione, che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume d'affari annuo non superiore a 40 000 EUR.

I soggetti il cui volume d'affari non supera la soglia non saranno tenuti a registrarsi per essere identificati ai fini dell'IVA e vedranno pertanto ridursi i propri oneri amministrativi, in quanto non dovranno tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA. La misura consentirà anche di ridurre il carico di lavoro delle autorità fiscali. Ciò avrà un potenziale impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti passivi attualmente registrati ai fini dell'IVA in Polonia, e quindi sull'amministrazione fiscale.

Secondo la Polonia, al 31 dicembre 2019 4 014 354 società (escluse le persone fisiche che gestiscono unicamente singole aziende agricole) erano iscritte nel registro nazionale ufficiale delle imprese (REGON). All'epoca la Polonia contava 38 382 576 abitanti.

Il numero di società che ha dichiarato di esercitare un'attività con personale previsto fino a nove persone era di 3 853 900. Ciò rappresenta il 96 % di tutte le società. I dati confermano chiaramente che le microimprese sono predominanti in Polonia.

Se tutti i soggetti passivi aventi diritto si avvalsero di tale esenzione volontaria, l'impatto annuo stimato del proseguimento dell'applicazione della soglia di esenzione pari al controvalore in PNL di 10 000 EUR prevista all'articolo 287, punto 14, della direttiva 2006/112/CE, maggiorata a 40 000 EUR, ammonterebbe a circa 1,6 miliardi di PLN, pari a circa lo 0,9 % delle entrate del bilancio statale provenienti dall'IVA nel 2019. Si sottolinea che la Polonia applica da oltre 10 anni la soglia di esenzione più elevata – a partire dal 1° gennaio 2017 per un importo di PLN equivalente a 40 000 EUR (200 000 PLN).

Secondo i dati disponibili per il 2019, l'esenzione IVA riguarderebbe circa 300 694 soggetti passivi il cui volume d'affari è compreso tra 10 000 e 40 000 EUR. L'effetto è quindi trascurabile.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto²², la Polonia non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.

²² Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 287, punto 14, della direttiva 2006/112/CE, la Polonia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) La decisione 2009/790/CE del Consiglio² autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE per esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 40 000 EUR ("la misura di deroga").
- (3) Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio³, la Polonia è stata autorizzata ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2021 o fino all'entrata in vigore di una direttiva di modifica delle disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.
- (4) Con lettera del 1° marzo 2021 la Polonia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della misura di deroga [consistente nel concedere un'esenzione IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 40 000] EUR fino al 31 dicembre 2024.
- (5) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 25 marzo 2021, ha informato gli altri Stati membri, eccetto Cipro, e, con lettera del 26 marzo 2021, ha informato Cipro, della domanda presentata dalla

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione 2009/790/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 53).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 32).

Polonia. Con lettera del 29 marzo 2021 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

- (6) La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa⁴).
- (7) In base alle informazioni fornite dalla Polonia, la misura di deroga avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale nazionale riscosso nella fase del consumo finale. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale.
- (8) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto⁵, la Polonia non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
- (9) Tenuto conto dell'incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi per le piccole imprese, è opportuno autorizzare la Polonia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.
- (10) La direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio⁶ ha modificato gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e ha stabilito nuove norme per le piccole imprese, compresa la soglia massima del volume d'affari annuo di 85 000 EUR o del controvalore in moneta nazionale dello Stato membro.
- (11) È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, a norma della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. Si dovrebbe pertanto autorizzare la Polonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/790/CE,

⁴ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa), Bruxelles, 25.6.2008, COM(2008)394 final.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).

⁶ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2009/790/CE è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2024."

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*